


CIVICAMENTE

LEGITTIMO IMPEDIMENTO



SI vota

per contare

Si parla di Referendum

Venerdì 3 giugno 2011 ore 21,30

Ecomuseo dell'Alabastro - Castellina Marittima

QUESTO IL QUESITO REFERENDARIO PER IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO:

Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di **legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale:**

Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l'articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza"?

Il quesito referendario proposto dall'Italia dei Valori è completamente abrogativo della legge 51/2010 sulle "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza". Verrebbe cancellata del tutto, ripristinando l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'equilibrio dei poteri. Inoltre, i procedimenti penali nei confronti di Silvio Berlusconi, l'unico che attualmente beneficia di questa legge per i processi Mills e Mediaset, potrebbero riprendere il loro corso.



Nel Codice Penale del nostro Ordinamento il Legittimo impedimento è sempre esistito.

È previsto che ogni cittadino abbia il diritto a far spostare un'udienza di un processo che lo riguarda, se impedito da cause di forza maggiore, ad esempio per motivi di salute (art. 420 ter c.p.p.).

Con lo scopo di "garantire il sereno svolgimento delle funzioni di governo" e di "trovare una soluzione volta a garantire un nuovo equilibrio tra il potere politico e la giustizia", l'attuale maggioranza ha formulato una **particolare ipotesi di legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio e i Ministri.**

Nell'art. 1 della legge 51 del 7 aprile 2010 si prevedeva, nel provvedimento originario, quale causa di legittimo impedimento lo svolgimento delle funzioni dell'imputato, qualora egli fosse Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro del Governo. La particolarità di questa ipotesi stava nel fatto che, a differenza delle altre, non era possibile alcuna valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua sussistenza o meno. In altri termini, quando l'imputato chiede il rinvio dell'udienza per una causa di legittimo impedimento (ad esempio, per malattia), il giudice verifica la fondatezza della richiesta. Se l'imputato è il premier o un ministro e chiede il rinvio per legittimo impedimento derivante dallo svolgimento delle sue funzioni, il giudice non può far altro che accogliere la richiesta e rinviare l'udienza.

Secondo la maggioranza parlamentare, il semplice esercizio dell'attività di governo per imputati che svolgano le funzioni di Presidente del Consiglio o Ministri costituisce un legittimo impedimento a comparire alle udienze e che quindi se ne possa richiedere il rinvio fino a un periodo massimo di 18 mesi. Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attestasse tale continuità di impedimento il giudice sarebbe tenuto a rinviare l'udienza in programma al periodo indicato dal Consiglio. In ogni caso eventuali periodi di pausa delle udienze non andranno ad influire direttamente sui termini della prescrizione del processo in corso.

Grazie a questa norma, la Presidenza del Consiglio può chiedere il rinvio di qualsiasi udienza che si trovi in concomitanza ad eventuali impegni ritenuti essenziali all'attività del Governo cui sia sottoposto l'imputato.

Dopo notevoli dibattiti parlamentari si è così arrivati al legittimo impedimento, una norma transitoria della durata di 18 mesi, varata in

attesa di un provvedimento costituzionale che disciplinasse le prerogative del Presidente del Consiglio ed i Ministri (Lodo Alfano costituzionale). Inutile dire che quest'ultima non arrivò mai all'esame del Parlamento. La limitazione temporale venne di fatto cancellata.

Come detto, la norma inizialmente affidava alla Presidenza del Consiglio il compito di attestare che vi fosse l'impedimento, una sorta di autocertificazione che notificava l'impedimento al giudice (ricorda molto la giustificazione scolastica).

In questo modo il Presidente del Consiglio oppure un qualsiasi ministro che sapesse di essere colpevole, avrebbe potuto far slittare più volte un processo a suo esclusivo interesse.

Il 13 gennaio 2011 è stata considerata incostituzionale quest'ultima peculiarità e **la Corte Costituzionale ha affidato al giudice la valutazione dell'impedimento.**

Al tempo stesso, però, viene confermata la definizione di legittimo impedimento per "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". C'è solo la raccomandazione di una leale collaborazione tra poteri nello stabilire eventuali altre date.

Ma in questa situazione, con una legge palesemente ad personam, fatta per evitare che i processi di Silvio Berlusconi vadano avanti, non si può ipotizzare che ci sia una "leale collaborazione" con la magistratura. Rimane insomma aperta una scappatoia.